

## INDENNITÀ FORFETTARIA PER INTERVENTI CHIRURGICI

### **Informativa al Contraente**

(In conformità a quanto disposto dall'art. 123 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 e dalle circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997 e n. 417/D del 28 settembre 2000)

#### **1 - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA**

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Cap. Soc. Euro 30.451.623 int. vers.

Registro Imprese Milano e C.F. 01329510158 - R.E.A. Milano n. 54871.

Sede e Direzione: Italia, 20153 Milano, Via Caldera n. 21.

*Impresa* autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'Art. 65 del R.D.L. 29-4-1923 N. 966.

#### **2 - INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO**

##### **A - Legislazione applicabile**

Ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 175/95, le parti possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali.

L'*Impresa* propone di applicare al contratto la legislazione italiana.

##### **B - Termini della prescrizione**

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di *assicurazione* si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

##### **C - Regole relative all'esame dei reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti, Via Caldera, n.21 - 20153 Milano (fax 02/48.20.47.37 - tel. 02/40.94.18.01 - e-mail [servizioclienti@vittoriaassicurazioni.it](mailto:servizioclienti@vittoriaassicurazioni.it)). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente e il *Contraente*.

#### **3 - INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL CONTRATTO**

Le seguenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle Condizioni di *Assicurazione* contenute in polizza.

##### **D - Durata del contratto**

Il contratto non prevede il tacito rinnovo, perciò la garanzia cesserà alla scadenza pattuita, senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

##### **E - Periodo di carenza contrattuale**

Il contratto prevede inizialmente alcuni termini di aspettativa (detti anche "carenze"), che decorrono dalla data di pagamento della prima rata di premio. Si tratta di periodi, stabiliti in funzione delle diverse patologie e per il parto cesareo, durante i quali la garanzia assicurativa non è operante.

I termini di aspettativa - che non riguardano gli infortuni - sono riportati all'art. 3.5 delle Condizioni di Assicurazione, di cui si raccomanda la lettura prima della stipulazione del contratto.

***F - Dichiarazioni del Contraente e degli Assicurati in ordine alle circostanze del rischio, rese ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile***

Le dichiarazioni rese dal *Contraente* in sede di conclusione del contratto, nonché le dichiarazioni degli Assicurati riportate sui questionari sanitari, sono determinanti ai fini sia dell'accettazione del rischio sia dell'operatività della garanzia. Pertanto è indispensabile che tali dichiarazioni siano esatte, veritiere ed esaurienti.

**False o ingannevoli dichiarazioni, rese dall'Assicurato allo scopo di trarre un ingiusto profitto, in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno l'Impresa non solo a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta, ma anche a perseguire in sede penale la tutela dei propri interessi.**

***G - Recesso in caso di sinistro***

Non si applica al contratto.

**IMPORTANTE**

Si raccomanda di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di *indennizzo*, gli obblighi dell'*assicurato* in caso di sinistro.